

# COMUNE DI RANICA



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI  
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE  
DELLA POLIZIA LOCALE

**Approvato con deliberazione G.C. n. 181 del 23.12.2021**

## **REGOLAMENTO DI ATTIVAZIONE FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO A FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE**

### **Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti alla Polizia Locale a tempo indeterminato non amministrativi. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di detta forma di previdenza integrativa.

### **Art. 2 – DESTINATARI**

1. Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, a tempo indeterminato, non amministrativi.
2. Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova.

### **Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno versati nel fondo previdenziale Perseo Sirio, come previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro nel comparto Funzioni Locali 2016 -2018.
2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti alla Polizia Locale individuati dall'articolo precedente.
3. La quota del fondo previdenziale annuale è strettamente correlata alle somme effettivamente incassate e relative alle sanzioni al Codice della Strada. Il Responsabile della Polizia Locale monitora e comunica all'amministrazione, almeno con cadenza semestrale, l'andamento del rapporto accertato/incassato. La quota del fondo è la medesima per tutti gli appartenenti alla Polizia Locale a prescindere dalla categoria giuridica o economica salvo eventuale prestazione lavorativa ridotta, per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale, e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.
4. La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10%, a favore dell'ex Inpdap/INPS per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione. Tale quota, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 e ss.mm.ii., è ad esclusivo carico del datore di lavoro.

### **Art. 4 – FINANZIAMENTO**

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione alle norme del Codice della Strada, effettivamente incassati. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità di bilancio e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede, in fase di predisposizione del bilancio di previsione, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni

amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare.

2. L'Ente provvede a stanziare annualmente, in apposito capitolo di spesa del bilancio, le risorse finanziarie destinate al fondo di previdenza complementare.
3. Il Responsabile dell'ufficio personale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore del fondo Perseo Sirio secondo quanto previsto nei punti precedenti.

#### **Art. 5 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE**

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di mobilità interna o comunque per la perdita della qualifica di Agente o Ufficiale di P.L.
2. Nei casi descritti al punto precedente l'Ente dovrà versare al fondo una quota calcolata sulla base dei mesi effettivi di servizio prestato. Si considera l'intera mensilità se la cessazione del rapporto di lavoro avviene dal sedicesimo giorno.

#### **Art. 6 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE**

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo Sirio.

#### **Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

#### **Art. 8 – NORME FINALI**

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada, ed il regolamento del fondo Perseo Sirio.